

**Direzione Regionale:** PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

**Area:** GEST. TASSA AUTOM. E RECUPERO CREDITI REGIONALI

## DETERMINAZIONE

N. G05523 del 26/04/2018

Proposta n. 7017 del 26/04/2018

**Oggetto:**

Disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni ex commi 10 e 10 bis art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] Allegato 2 [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (per Rieti, l'agevolazione riguarda i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR.N.445/2000, trasmessa all'Agenzia delle entrate e INPS)] del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.

**OGGETTO:** Disposizioni sulla riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, a seguito delle sospensioni ex commi 10 e 10 bis art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii., per **i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole**, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni Allegato 1 [Accumoli; Amatrice; Antrodoco; Borbona; Borgo Velino; Castel Sant'Angelo; Cittareale; Leonessa; Micigliano; Posta] Allegato 2 [Cantalice; Cittaducale; Poggio Bustone; Rivodutri; Rieti (per Rieti, l'agevolazione riguarda i soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR.N.445/2000, trasmessa all'Agenzia delle entrate e INPS)] del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO**

**VISTO** l'art. 17 comma 10 della L. 449/1997, che ha trasferito alle Regioni a Statuto Ordinario dal 1° gennaio 1999 le funzioni amministrative della riscossione, dell'accertamento, dei rimborsi del controllo, dell'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo della tassa automobilistica e sono svolte con le modalità previste da un Decreto del Ministero delle Finanze da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo di legge;

**RICHIAMATO** l'art. 2 del suddetto emanato Decreto del Ministero delle Finanze n.418/1998, *“Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione.... relative alle tasse automobilistiche non erariali”*, il quale prevede che le Regioni a Statuto Ordinario, oltre che direttamente, possono autorizzare e affidare la riscossione della tassa automobilistica a quei soggetti terzi sia mediante l'istituto dell'avvalimento, sia in forza di atti normativi statali o regionali i quali, per assicurare il corretto adempimento del pagamento delle tasse automobilistiche siano tenuti ad assicurare il collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche e a rilasciare al contribuente l'attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata;

**VISTO** l'Art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011 *“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”*, che assegna alle Regioni la disciplina della tassa automobilistica regionale nei limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

**PRECISATO CHE** il comma 1 dell'art.1 del D.L.189/2016, così come modificato dall'art.1 comma 1 della L.n.229/2016 e dall' art.18 – undicies comma 1 lettera a) del D.L.8/2017, convertito con modificazioni in L.45/2017, prevede che le disposizioni di cui art.45,46 ,47,48 del decreto, il cui scopo è quello disciplinare gli interventi di varia natura a favore della popolazione residente nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli Allegati 1 e 2 dello stesso decreto, per i residenti nel Comune di Rieti sono applicate limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;

**RILEVATO CHE** il comma 11 dell'art. 48 del D.L.189/2016, convertito con modificazioni con L. 229/2016, così come modificato da: 1) D.L.8/2017, art.11, comma 1, lettera f, convertito con modificazioni con L. 45/2017; 2) D.L. 50/2017, art.43, comma 3, convertito con modificazioni con L. 96/2017; 3) art.1, comma 736, lettera a, della L. 205/2017, ha disposto che *“La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal Decreto Ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 31 maggio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018”*;

**CONSIDERATO CHE** la Tassa Automobilistica è istituita e disciplinata nei suoi aspetti fondamentali riguardanti i soggetti passivi, l'accertamento e la base imponibile, dalle seguenti fonti normative:

- l'Art.2 del D.P.R. n.39/1953 e ss.mm. ii. (*Testo unico delle Tasse automobilistiche*);
- la L. 463 /1955 (titolo II) in particolare l'art.18;
- la L. 158/1990 art.5 comma 1 e ss.mm.ii., in cui è previsto che la Tassa Automobilistica è applicata ai veicoli immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli che non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse;
- la L. 53/1983 di conversione del D.L. 953/1982, il cui art.5 individua il soggetto passivo tenuto all'adempimento del pagamento della tassa automobilistica;
- il d.lgs. 504/1992, con il quale la tassa automobilistica ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale;
- il D.M. delle finanze n.462/1998" Regolamento *sui termini e modalità di pagamento delle tasse automobilistiche ai sensi art. 18 della L. 463/1955*", che stabilisce le modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche;
- la L. 449/1997, art.17 "*disposizioni tributarie in materia di veicoli* ";
- la Tabella n. 1, di cui all'art. 2 comma 63 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in L. 286/2006 e la Tabella n.2 della medesima legge, relativa al comma 321 art.1 della L. 296/2006, nella quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove tariffe ai sensi del comma 16 dell'art.17 della L.n.449/1997;

**RICHIAMATO** il Decreto del 15 aprile 1999 del Ministero delle Finanze, con il quale è stata approvata la Convenzione Tipo relativa alle attività svolte da Poste Italiane SPA in relazione ai versamenti delle tasse automobilistiche tramite conto corrente postale, di cui le Regioni a Statuto Ordinario e le Province Autonome si possono avvalere nell'esercizio della riscossione delle tasse automobilistiche;

**APPURATO CHE**, come previsto dall' art.2 del DM delle finanze n.418/1998, l'organizzazione amministrativa della riscossione della tassa automobilistica è in capo alla Regione, sia opportuno affidare a Poste Italiane Spa, la gestione della riscossione del pagamento rateale di cui trattasi, in quanto il soggetto risulta in grado di garantire l'attività di riscossione attraverso una capillare, diffusa e radicata presenza sul territorio, anche nelle zone terremotate, di punti fisici di riscossione e di eseguire un riversamento celere delle somme incassate alla Regione Lazio, in base al tipo di servizio di pagamento prestato da Poste Italiane, identificato nell'istituto di conto corrente;

**VALUTATO CHE** Poste Italiane Spa, mediante il prodotto Bancoposta Spa, garantisce la gestione dei C/C, con nota n.165367 del 23 Marzo 2018, è stata richiesta l'apertura di un nuovo conto corrente dedicato al versamento rateale delle tasse automobilistiche per i soggetti residenti nelle zone terremotate alla data degli eventi sismici, così come indicato in oggetto, a seguito della quale Poste Italiane Spa, in data 29 Marzo 2018, ha fornito il Codice Numerico **1041505643** del Conto Corrente dedicato, intestato alla Regione Lazio;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 11 art.48 del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, disposte *dai commi, 10 e 10-bis del D.l.n.189/2016 e s.m.i.* avviene, **per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (*soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole*), senza l'applicazione di sanzioni e interessi entro il **31 maggio 2018** e che **gli stessi possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018;**

**RITENUTO** congruo e ragionevole stabilire la possibilità di rateizzare, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, avente la residenza, la sede legale o operativa nei Comuni di cui all'oggetto, le tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle citate sospensioni, in **cinque rate mensili** di pari importo per ogni targa interessata e per ogni anno tributario ora citato;

**STABILITO** che i pagamenti rateali di cui si tratta, per essere considerati validi e debitamente assolti, devono essere eseguiti solo mediante bollettino postale cartaceo di conto corrente n. **1041505643** di **Poste Italiane Spa**;

**RILEVATO** che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, che alla data del 24/08/2016 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma (comuni elencati nell'Allegato 1 del D.L.189/2016), o altresì che alla data del 26 /10/ 2016 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma (comuni elencati nell'Allegato 2 D.L.189/2016), come in oggetto specificato, può avvenire in due modalità:

1. Pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica presso gli intermediari alla riscossione, entro il **31/05/2018** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii). L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso: [www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto>modalità di pagamento;](http://www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto>modalità di pagamento;)
2. Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;

**SPECIFICATO** che per aderire alla rateizzazione di cui al punto precedente, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il **31/05/2018** (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:

- La seconda rata, entro il 02 luglio 2018;
- La terza rata, entro il 31 luglio 2018;
- La quarta rata, entro 31 agosto 2018;
- La quinta rata entro il 01 ottobre 2018.

Dal 02 ottobre 2018, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 01 ottobre 2018 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

Fermo restando il versamento della prima rata entro il 31/05/2018, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data del 02/10/2018 l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 02/10/2018 l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa;

**RICHIAMATI** rispettivamente: 1) l'art.16 comma 4 del D.lgs. n.165/2001 e ss.mm. ii.  
2) l'art.4 comma 3 e art.18 comma 1 lettera C della l.r.n.6/2002;  
3) art.66 del R.R.n.1/2002 e s.m.i.  
4) art.160 comma 1 lettera B punto 3, e allegato B del R. R. n.1/2002 e ss.mm.ii.;

**IN FORZA** dell'incarico conferito con DGR.n.86/2013;

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Gestione Tassa Automobilistica e Recupero Crediti Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto espresso in premessa e che si intende integralmente richiamato, di stabilire:

- ai sensi del comma 11 dell'art.48 del D. L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017 per effetto delle sospensioni, disposte dai commi 10 e 10-bis, **per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 [soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito da lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole che, alla data del 24/08/2016, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Allegato 1 del D.L.189/2016, o altresì che, alla data del 26 Ottobre 2016, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all'Allegato 2

D.L.189/2016 (nel comune di Rieti la ripresa della riscossione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agencia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti)], senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

- che la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti di cui al punto precedente può avvenire in due modalità:
  1. Pagamento dell'intero importo della tassa automobilistica presso gli intermediari alla riscossione, entro il **31/05/2018** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). L'elenco degli intermediari alla riscossione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio dedicato alla tassa automobilistica e raggiungibile attraverso il seguente percorso:  
[www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto\\_>modalità di pagamento;](http://www.regione.lazio.it>argomenti>tributiregionali>tassaautomobilistica>bolloauto_>modalità di pagamento;)
  2. Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell'Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche;
- Che, per aderire alla rateizzazione in parola, i contribuenti interessati devono versare la prima rata entro il **31/05/2018** (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell'art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.). Le successive quattro rate andranno versate come segue:
  - la seconda rata, entro il 02 luglio 2018;
  - la terza rata, entro il 31 luglio 2018;
  - la quarta rata, entro 31 agosto 2018;
  - la quinta rata entro il 01 ottobre 2018.

Dal 02 ottobre 2018, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 01 ottobre 2018 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi.

- Fermo restando il versamento della prima rata entro il 31/05/2018, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all'oggetto, se alla data di scadenza del **01/10/2018** l'importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 02/10/2018 l'intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all'importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa.
- La presente Determinazione è trasmessa all'Ufficio della ricostruzione della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione  
( Dott. Marco Marafini)